

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1296-bis

DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003,
dell'articolo 1, comma 2, del**

DISEGNO DI LEGGE N. 1296

«Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità»

presentato dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2002

**Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni
territoriali degli uffici giudiziari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 7, uno o più decreti legislativi diretti a rideterminare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.

Nota – Il rinvio all'articolo 7, contenuto nell'articolo unico del disegno di legge deve intendersi riferito alla corrispondente disposizione dell'atto Senato n. 1296.